



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione Lavoro

in persona del giudice XXX XXXXX XXXXX ha emesso la seguente

SENTENZA
ex art. 127ter c.p.c.

nella causa iscritta al numero **XXXX** del ruolo generale dell'anno **2022**, promossa

DA

XXXXX XXXX, elettivamente domiciliato in **XXXXXXX**, presso lo studio dei procuratori Avv. Salvatore Russo, Avv. Nicola Zampieri, Avv. Giovanni Rinaldi, Avv. Walter Miceli e Avv. Fabio Ganci, che lo rappresentano e difendono

RICORRENTE

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro *pro tempore*

CONVENUTO/CONTUMACE

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso depositato il 16 luglio 2022, **XXXXX XXXX** ha rappresentato di aver lavorato in qualità di docente alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione e del Merito, presso vari istituti e in virtù di una pluralità di contratti a termine, e nello specifico negli anni scolastici:

- 2018/2019, dal 25 ottobre 2018 al 30 giugno 2019, per n. 10 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto "XXXXXXX" di XXXXX;

- 2019/2020, dal 5 novembre 2019 al 30 giugno 2020, per n. 12 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto "XXXXXX" di XXXX;



- 2020/2021, dal 5 novembre 2020 al 31 agosto 2021, per n. 18 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto "XXXXX" di XXXXX;

- 2021/2022, con contratto dal 7 settembre 2021 e termine al 31 agosto 2022, per n. 18 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto "XXXX – XXXXX XXXX" di XXXX.

Il ricorrente ha altresì affermato di non aver mai percepito la "Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo".

In diritto, parte ricorrente ha sostenuto il proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, ex art. 1, comma 121 legge 107/2015, finalizzato allo svolgimento di attività di formazione da parte del personale docente, prestazione denominata "Carta elettronica del docente" e di essere stata illegittimamente esclusa dal beneficio economico in quanto l'erogazione della somma *de qua* è stata riconosciuta ai soli docenti assunti a tempo indeterminato; ha pertanto convenuto in giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito, chiedendo al giudice del lavoro di Velletri di accertare, previa disapplicazione dell'art. 1 commi 121, 122 e 124 legge 107/2015, dell'art. 2 d.p.c.m. 23 settembre 2015 e dell'art. 3 d.p.c.m. 28 novembre 2016 per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro di cui alla direttiva 1999/70/CE e degli artt. 14, 20 e 21 CDFUE, il suo diritto a fruire del beneficio economico c.d. Carta elettronica del docente" e, per l'effetto, di ordinare al Ministero convenuto la corresponsione dell'importo di € 2.000,00.

1.1. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, pur a seguito di regolare e tempestiva notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, non si è costituito in giudizio e all'udienza del 18 aprile 2023 è stato dichiarato contumace.

2. Con provvedimento dell'8 settembre 2023 è stata disposta ex art. 127ter c.p.c. la sostituzione dell'udienza di discussione del 27 settembre 2023 con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.

2.1. La parte ricorrente ha depositato tempestivamente una nota di trattazione scritta, allegando e documentando un nuovo contratto di lavoro a termine stipulato con il Ministero convenuto per il periodo dall'11 settembre 2023 al 31 agosto 2024 e chiedendo l'accoglimento delle proprie domande.

3. La domanda, nel merito, è fondata.

3.1. Occorre allora esaminare la disciplina rilevante nel caso di specie.

3.2. L'art. 1, commi 121 e 122, legge 13 luglio 2015 n. 107 così dispone: "*al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere*



utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché' per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.

122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”.

In attuazione di tale legge, il d.p.c.m. 23 settembre 2015 n. 32313, all'articolo 2 ha disposto:
“1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile.

2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca assegna la Carta a ciascuno dei docenti di cui al comma 1, per il tramite delle Istituzioni scolastiche.

3. Le Istituzioni scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, secondo le modalità da quest'ultimo individuate, l'elenco dei docenti di ruolo a tempo indeterminato presso l'Istituzione medesima, nonché le variazioni di stato giuridico di ciascun docente entro 10 giorni dal verificarsi della causa della variazione. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmette alle Istituzioni scolastiche le Carte da assegnare a ciascun docente di ruolo a tempo indeterminato.

4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a



Valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove sufficienti, sull'assegnazione dell'annoscolastico successivo. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca disciplina le modalità di revoca della Carta nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico.

5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio”.

Successivamente, il d.p.c.m. 29 novembre 2016 ha sostituito il d.p.c.m. 23 settembre 2015 n. 32313 e ha ribadito (art. 3) che *“1. La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari.*

2. La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio.

3. L'identità dei docenti è verificata attraverso il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese, di seguito denominato «SPID», gestito da AgID. A tal fine, gli interessati richiedono l'attribuzione dell'identità digitale, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014”.

3.2.1. Sul tema in argomento il Consiglio di Stato, con sentenza del 16 marzo 2022 n. 1842 - ha ritenuto illegittima l'esclusione dal beneficio dei docenti con contratto di lavoro a termine, in quanto irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento, e ha annullato la nota del M.i.u.r. n. 15219 del 15 ottobre 2015, nella parte in cui specificava che la "Carta del docente" e i relativi € 500,00 annui erano assegnati ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti con contratto a tempo determinato, nonché l'art. 2 d.p.c.m. 23 settembre 2015 n. 32313 che limitava il beneficio ai soli docenti di ruolo, in quanto *“un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3,35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.”.*

Sulla base della medesima motivazione, deve quindi affermarsi la illegittimità dell'art. 3 d.p.c.m. 29 novembre 2016 nella parte in cui limita il novero dei beneficiari della Carta elettronica del docente ai soli lavoratori a tempo indeterminato.

3.2.2. Sulla questione si è di recente pronunciata anche la Corte di Giustizia UE che, con ordinanza del 18 maggio 2022, resa nella causa C-450/21, ha statuito che l'art. 1 comma 121 legge 107/2015, nella parte in cui non attribuisce il *bonus* di € 500,00 al personale a termine, contrasta



con clausola 4 dell'articolo quadro CE, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con la direttiva 1999/70/CE), nei seguenti termini: *“La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”*.

Nel senso della estensione del beneficio anche al personale educativo, la Corte di Cassazione ha chiarito che la c.d. carta elettronica del docente, prevista, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, quale beneficio economico utilizzabile per l'acquisto di materiale o per la partecipazione ad iniziative utili all'aggiornamento professionale, spetta anche al personale educativo, atteso che questo, seppur impegnato in una funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi ed è soggetto a precisi oneri formativi (Cass. 31 ottobre 2022 n. 32104).

3.2.3. Da ultimo, l'art. 15 d.l. 69/2023, pur non applicabile al caso di specie, ha espressamente esteso, per l'anno 2023, la Carta elettronica del docente anche ai lavoratori con supplenze annuali e ha disposto che *“1. La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”*. 2. *Per le finalità di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123 della legge 13 luglio 2015,*



n. 107 è incrementata di 10,9 milioni di euro nell'anno 2023. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 26".

3.3. In relazione al caso di specie, risulta dalla documentazione depositata (doc. 2) la sussistenza tra le parti di plurimi rapporti di lavoro, quale docente, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, e che attualmente il ricorrente lavora presso l'Istituto "XXXXXXX, dall'11 settembre 2023, con contratto a termine, per cui è integrato anche il requisito della permanenza del rapporto di lavoro richiesto dall'art. 3 comma 2 d.p.c.m. 28 novembre 2016.

3.4. Pertanto, alla luce dei principi richiamati, ritenuta l'illegittimità dell'art. 3 d.p.c.m. 28 novembre 2016, deve dichiararsi il diritto di XXXX XXX al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 ("Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche"), per gli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022.

4. XXXXX XXXXX ha domandato la condanna del Ministero resistente alla corresponsione in suo favore dell'importo nominale di € 2.000,00 (pari al valore della Carta elettronica del docente, per sei anni di servizio) o, in subordine, il risarcimento del danno in forma specifica ex art. 1218 c.c.

4.1. Occorre valutare il titolo della domanda di condanna formulata in via principale.

Qualificata quale domanda di adempimento, osserva l'Ufficio che non può darsi luogo a una condanna di pagamento di un importo corrispondente al valore economico della Carta elettronica del docente, poiché la parte fruirebbe di una somma senza il vincolo di destinazione imposto dallo stesso art. 1 comma 121 legge 107/2015, con assegnazione al lavoratore, nella sostanza, di un bene diverso da quello cui ha diritto.

4.2. Conseguentemente, il Ministero dell'Istruzione e del Merito deve essere condannato alla attivazione nei confronti di XXXXX XXXXX della "Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente" per un importo nominale e complessivo di € 2.000,00 (pari ad € 500,00 per ciascun anno scolastico, per gli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022), senza interessi, non trattandosi di condanna al pagamento di una somma di denaro.

5. In relazione alle spese di lite, l'accoglimento del ricorso giustifica la condanna del Ministero contumace al pagamento delle spese di lite, liquidate in dispositivo sulla base del d.m. 10 marzo 2014 n. 55, da distarsi in favore dei procuratori antistatari.

P.Q.M.

in accoglimento del ricorso, disapplicato l'art. 3 d.p.c.m. 28 novembre 2016, nella parte in cui esclude i docenti non di ruolo dal beneficio, dichiara il diritto di XXXXX XXXXX a usufruire della



Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, per l'importo nominale complessivo di € 2.000,00;
per l'effetto, condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro *pro tempore*, ad attivare la Carta elettronica del docente in favore di XXXXX XXXXX, per gli anniscolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 e per l'importo nominale complessivo di € 2.000,00;

condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro *pro tempore*, al pagamento in favore di XXXXX XXXXX dei compensi di lite, liquidati in 1.030,00, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

Si comunichi.

Velletri, 29 settembre 2023

Il giudice
XXXXXX XXXXX

